

Comuni del Lazio

Uffici Autorizzazioni paesaggistiche in delega

Regione Lazio

Area Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di
compatibilità

Area Urbanistica, copianificazione e programmazione
negoziata Roma capitale e Città metropolitana di
Roma capitale

Area Urbanistica, copianificazione e programmazione
negoziata Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo

**Oggetto: Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
Efficacia a seguito di pubblicazione BUR n. 13 del 13.02.2020.
Direttiva procedimenti autorizzazioni paesaggistiche.**

Come noto, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020 è stato pubblicato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, già approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019. Dal giorno successivo a detta pubblicazione, 14 febbraio 2020, pertanto, le relative norme hanno acquisito efficacia.

Il PTPR approvato subentra a quello precedentemente adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 - entrambe pubblicate sul BUR del 14 febbraio 2008, n. 6, supplemento ordinario n. 14 - e sostituisce i Piani Territoriali Paesistici, i cosiddetti PTP, da tale momento non più vigenti.

Considerato che il PTPR approvato non contiene apposite disposizioni transitorie, la presente direttiva ha lo scopo di fornire, alle Aree della scrivente Direzione Regionale ed ai Comuni che rilasciano provvedimenti in regime di esercizio delegato di funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche, indicazioni univoche ed uniformi circa la disciplina da applicare ai procedimenti pendenti al 14 febbraio 2020, ossia quelli per i quali, a fronte della presentazione di un'istanza, ancora non sia stato emesso un provvedimento finale e conclusivo di autorizzazione paesaggistica.

Infatti, considerato che tra la versione del PTPR adottata e quella approvata intercorrono talune differenze, occorre stabilire per quali procedimenti continui a trovare applicazione il combinato disposto dei PTP e del PTPR come adottato e quando invece deve applicarsi il PTPR approvato e pubblicato sul BUR n. 13/2020.

Dunque, ciò che rileva al fine di individuare la disciplina paesaggistica applicabile è la data, certificata da apposito protocollo, di presentazione di un'istanza di autorizzazione paesaggistica all'amministrazione precedente.

Pertanto, per tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica protocollate entro la data del 13 febbraio 2020, le disposizioni applicabili ai fini della definizione e conclusione dei relativi procedimenti saranno quelle contenute nei PTP e nel PTPR nella versione adottata.

Ciò vale per tutte le modalità procedurali che può assumere l'autorizzazione paesaggistica, dunque tanto nella forma ordinaria ex art. 146 d.lgs. 42/2004 che in quella semplificata ex d.P.R. 31/2017 che per i provvedimenti da rilasciarsi in sede di conferenza di servizi. I suddetti procedimenti, quindi, indipendentemente dallo stadio procedimentale in cui attualmente versano, saranno portati a termine dalle Aree regionali e dalle Amministrazioni comunali delegate in base al regime previgente.

In tal modo sarà assicurato identico trattamento e identico esito, a parità di condizioni, a tutte le domande presentate nel medesimo arco temporale e, soprattutto, sotto il vigore della medesima disciplina, della cui applicazione gli istanti hanno ragionevolmente fatto affidamento nel momento in cui hanno avanzato l'istanza all'amministrazione competente.

Coloro che, a fronte della eventuale differente disciplina paesaggistica contenuta nel PTPR come approvato, intendessero optare per l'applicazione di quest'ultima, hanno l'onere di ritirare l'istanza già avanzata, al fine di presentarne una nuova, cui consegue il rinnovo del relativo procedimento con l'integrale ripristino dei termini previsti per legge. Di tale richiesta di ritiro deve essere tempestivamente data notizia da parte dell'amministrazione precedente (Regione o Comune in regime di delega) alla Soprintendenza qualora, nel caso di procedimento ai sensi art. 146 d.lgs. 42/2004 o d.P.R. 31/2017, sia già stata trasmessa ad essa la proposta di provvedimento.

Diversamente, per le istanze presentate dal 14 febbraio in poi la disciplina applicabile sarà costituita unicamente dalle previsioni del PTPR approvato e pubblicato sul BUR n. 13/2020, ai sensi delle quali le pratiche andranno dunque istruite e concluse.

Dell'adozione di tali modalità per la regolamentazione dei procedimenti pendenti si è già reso edotto il competente Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

Si coglie infine l'occasione per informare che, con deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 15 del 20.02.2020, è stata adottata la rettifica, integrazione ed ampliamento di beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 42/2004 contenuti nel PTPR approvato con D.C.R. n. 5/2019. Tale deliberazione, ai sensi dell'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 trova immediata applicazione in regime di salvaguardia, per cui a far data da essa non sono consentiti interventi in contrasto con le relative prescrizioni di tutela.

SL

Il Direttore
Manuela Manetti